



## COMUNICATO STAMPA n. 77/25

Lussemburgo, 26 giugno 2025

Sentenze della Corte nelle cause riunite C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P e C-470/23 P | EVH e altri/Commissione, nonché nelle cause C-466/23 P | Stadtwerke Hameln Weserbergland, C-469/23 P | eins energie in sachsen, C-484/23 P | Mainova e C-485/23 P | enercity/Commissione.

### **La Corte di giustizia conferma, come già fatto in precedenza dal Tribunale, l'approvazione da parte della Commissione dell'acquisto di alcuni impianti di produzione dell'E.ON da parte della RWE**

Nel marzo 2018 le aziende energetiche tedesche RWE ed E.ON, che operano in diversi paesi europei, hanno annunciato di voler procedere a un complesso scambio di attivi attraverso tre operazioni di concentrazione.

Con la prima operazione, la RWE intendeva acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell'E.ON. La seconda operazione consisteva nell'acquisizione, da parte dell'E.ON, del controllo esclusivo sulle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia, nonché di taluni impianti di produzione dell'innogy, una società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevedeva l'acquisizione da parte della RWE del 16,67% delle quote dell'E.ON.

La prima e la seconda operazione di concentrazione sono state assoggettate a un controllo e autorizzate da parte della Commissione europea <sup>1</sup>, mentre la terza operazione di concentrazione è stata controllata e autorizzata dall'Autorità federale tedesca garante della concorrenza.

Undici aziende municipali tedesche hanno impugnato le due decisioni di approvazione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con sentenze del 17 maggio 2023 il Tribunale ha respinto, alcuni nel merito, altri per irricevibilità <sup>2</sup>, i ricorsi proposti contro l'approvazione della prima operazione (acquisizione di impianti di produzione dell'E.ON da parte della RWE). Il Tribunale ha sottolineato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituiva un'«unica concentrazione». Inoltre, esso ha constatato che la Commissione non era incorsa in errori manifesti nella valutazione della compatibilità di tale prima concentrazione con il diritto della concorrenza dell'Unione.

Successivamente, con sentenze del 20 dicembre 2023, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle aziende municipali contro l'approvazione della seconda operazione (l'acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia nonché di taluni impianti di produzione dell'innogy da parte dell'E.ON) <sup>3</sup>. Il Tribunale ha nuovamente confermato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituiva un'«unica concentrazione». Inoltre, la Commissione non era incorsa in errori manifesti nemmeno nella valutazione della compatibilità di tale seconda concentrazione con il diritto della concorrenza dell'Unione.

Novembre delle undici aziende municipali hanno impugnato le sentenze del Tribunale del 17 maggio <sup>4</sup> e del 20 dicembre 2023 <sup>5</sup> dinanzi alla Corte di giustizia.

**Nella sua sentenza EVH e altri la Corte respinge cinque delle nove impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale del 17 maggio 2023, rese sul merito della causa, e conferma quindi, come il Tribunale,**

**l'approvazione da parte della Commissione della prima operazione (acquisto di impianti di produzione dell'E.ON da parte della RWE).** In particolare, la Corte conferma che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituisce un'«unica concentrazione».

Per contro, con le altre quattro sentenze odierne, la Corte annulla quattro sentenze del Tribunale del 17 maggio 2023, con cui quest'ultimo aveva respinto i rispettivi ricorsi come irricevibili per il motivo che le aziende municipali in questione non erano individualmente interessate dall'approvazione della prima operazione ad opera della Commissione (acquisto di impianti di produzione dell'E.ON da parte della RWE). In effetti, la Corte rileva che tali aziende municipali avevano addotto alcuni argomenti relativi all'asserito effetto sostanziale prodotto da questa operazione sulla loro posizione sul mercato. Ebbene, secondo la Corte, il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione in quanto non ha fornito alcun elemento di motivazione, nemmeno sommario, che consenta di comprendere se tali argomenti siano stati esaminati e, in questa ipotesi, perché essi siano stati ritenuti inadeguati a dimostrare un tale effetto.

**Tuttavia, statuendo essa stessa, in via definitiva, sulle quattro controversie in esame, la Corte,** dopo aver esaminato i suddetti argomenti, dichiara che le quattro aziende municipali non hanno dimostrato che la loro posizione sul mercato fosse pregiudicata in maniera sostanziale dall'operazione in questione. Di conseguenza, esse non hanno dimostrato di essere individualmente interessate dalla relativa decisione della Commissione. Pertanto, la Corte **respinge, come il Tribunale, i quattro ricorsi in quanto irricevibili.**

Le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale del 20 dicembre 2023, relative all'approvazione da parte della Commissione della seconda operazione (l'acquisizione, ad opera della E.ON, delle attività di distribuzione e commercio al dettaglio di energia della innogy e di alcuni impianti di produzione) sono pendenti davanti alla Corte.

<b>Azienda municipale</b>	<b>Ricorsi dinanzi al Tribunale riguardanti la prima operazione di concentrazione</b>	<b>Impugnazioni dinanzi alla Corte contro le sentenze del Tribunale relative alla prima operazione di concentrazione</b>	<b>Ricorsi dinanzi al Tribunale riguardanti la seconda operazione di concentrazione</b>	<b>Impugnazioni dinanzi alla Corte contro le sentenze del Tribunale relative alla seconda operazione di concentrazione</b>
EVH	T-312/20	C-464/23 P	T-53/21	C-171/24 P
Stadtwerke Leipzig	T-313/20	C-465/23 P	T-55/21	C-172/24 P
Stadtwerke Hameln Weserbergland	T-314/20	C-466/23 P	T-58/21	C-174/24 P
TEAG	T-315/20	C-467/23 P	T-56/21	C-173/24 P
Naturstrom	T-316/20	--	T-60/21	--
EnergieVerbund Dresden	T-317/20	C-468/23 P	T-61/21	C-176/24 P

eins energie in sachsen	T-318/20	C-469/23 P	T-59/21	C-175/24 P
GGEW	T-319/20	C-470/23 P	T-62/21	C-177/24 P
Mainova	T-320/20	C-484/23 P	T-64/21	C-178/24 P
enercity	T-321/20	C-485/23 P	T-65/21	C-179/24 P
Stadtwerke Frankfurt am Main	T-322/20	--	T-63/21	--

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, eventualmente, la sintesi delle sentenze ([C-464/23 P](#), [C-466/23 P](#), [C-469/23 P](#), [C-484/23 P](#) e [C-485/23 P](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) e decisione C(2019) 6530 final della Commissione, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy); v. inoltre i comunicati stampa della Commissione [IP/19/1432](#) e [IP/19/5582](#).

<sup>2</sup> Sentenze del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, [T-312/20](#); Stadtwerke Leipzig/Commissione, [T-313/20](#); Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commissione, [T-314/20](#); TEAG/Commissione, [T-315/20](#); Naturstrom/Commissione, [T-316/20](#); EnergieVerbund Dresden/Commissione, [T-317/20](#); eins energie in sachsen/Commissione, [T-318/20](#); GGEW/Commissione, [T-319/20](#); Mainova/Commissione, [T-320/20](#); enercity/Commissione, [T-321/20](#) e Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, [T-322/20](#); si vedano anche i comunicati stampa n.n. [81/23](#) e [82/23](#).

<sup>3</sup> Sentenze del 20 dicembre 2023 EVH/Commissione, [T-53/21](#); Stadtwerke Leipzig/Commissione, [T-55/21](#); TEAG/Commissione, [T-56/21](#); Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commissione [T-58/21](#); eins energie in sachsen/Commissione, [T-59/21](#); Naturstrom/Commissione, [T-60/21](#); EnergieVerbund Dresden/Commissione; [T-61/21](#), GGEW/Commissione, [T-62/21](#); Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, [T-63/21](#); Mainova/Commissione, [T-64/21](#) e enercity/Commissione, [T-65/21](#)); v. anche comunicato stampa [n. 197/23](#)).

<sup>4</sup>V. le aziende municipali elencate in cima a questo comunicato stampa. Per una visione d'insieme delle cause, si veda la tabella supra.

<sup>5</sup>V. tabella supra.